

COMUNE DI CONVERSANO

**Decreto 28 giugno 2018, n. 703**

**Revoca Esproprio.**

REVOCA in autotutela del Decreto di Esproprio n. 681 del 18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015

IL DIRETTORE AREA URBANISTICA

PREMESSO:

- a) che, con avviso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nelle vie e piazze cittadine a far data dal 20/04/2007, nonché sul sito informatico del Comune, per l'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli interventi, questo Ente ha ottemperato alle disposizioni di cui al bando regionale giusta delibera di G.R. n.870 del 19/06/2006, pubblicato sul B.U.R.P. n.81 del 29/06/2006;
- b) che, con deliberazione di G.M. n. 65 del 20/04/2007, è stato individuato l'ambito territoriale di intervento del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.;
- c) che a seguito di detto avviso pubblico, sono stati tenuti presso plessi pubblici di proprietà comunale (scuola Media Forlani e San Giuseppe), appositi incontri con la cittadinanza e le categorie professionali e precisamente:
  - il giorno 24/04/2007 con illustrazione del programma, distribuzione di un dépliant informativo e sottoscrizione di un verbale di presenza, e dibattito utile per la formulazione di un questionario diffuso;
  - il giorno 27/04/2007 con ulteriori approfondimenti della bozza di proposta;
- d) che durante l'intero periodo di definizione della proposta progettuale sul sito istituzionale del Comune sono stati pubblicati vari comunicati relativi sia ai lavori finalizzati alla definizione della stessa proposta, sia agli strumenti connessi alla possibilità di partecipazione della cittadinanza al processo decisionale;
- e) che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano n. 30 del 12/05/2007 è stato approvato il Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.;
- f) che in data 29/01/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Conversano, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, trattandosi di intervento in variante agli strumenti urbanistici;
- g) che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano n.22 del 23/02/2010, si è proceduto alla ratifica del suddetto Accordo del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie denominato P.I.R.P. sottoscritto con la Regione Puglia il 29/01/2010;
- h) che il Presidente della Giunta Regionale Pugliese, con Decreto n.555 del 17/05/2010, pubblicato sul BURP n.94 del 27/05/2010, ha approvato detto Programma;
- i) che con il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n.555 del 17/05/2010, di approvazione dell'Accordo di Programma, è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e prodotte conseguentemente le variazioni allo strumento urbanistico, intendendosi con esso per acquisiti tutti i pareri e i nulla osta necessari per procedere alla reiterazione del vincolo ed alle espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste nel P.I.R.P.;
- j) che ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con nota raccomandata AR è stata comunicata alle ditte catastali interessate, l'approvazione degli atti innanzi citati ed in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 12/05/2007 di approvazione del P.I.R.P., il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n.555 del 17/05/2010, contenente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in essa previste, variazione agli strumenti urbanistici, la reiterazione del vincolo preordinato alle espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste nel P.I.R.P.;
- k) che detti atti, sono corredati dal Piano Particellare di Esproprio redatto in base alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24/10/2007
- l) che con decreto di esproprio n. 681 in data 18/12/2012 è stata determinata l'indennità di espropriazione delle aree interessate dal Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie denominato P.I.R.P. alle ditte catastali interessate e precisamente

- D’Alessandro Angela nata a Conversano il 07/09/1921 per 4/6  
c.f.DLSNGL21P47C975M
- Paradiso Cosimo nato a Conversano il 05/06/1952 per 1/6  
c.f.PRDCSM52H05C975L
- Paradiso Maria nata a Conversano il 02/03/1949 per 1/6  
c.f.PRDMRA49C42C975S

Indennità di espropriazione €.45,00/mq

- foglio 52 particella 665 sup. da espropriare mq.692  
mq.692 x €.45,00/mq= €.31.140,00
- foglio 52 particella 664 sup. da espropriare mq.357  
mq.357 x €.45,00/mq= €.16.065,00
- foglio 52 particella 412 sup. da espropriare mq.1.049  
mq. 1.049 x €.45,00/mq= €.47.205,00

m) con atto datato 06.02.2013, prodotto dinanzi alla Corte d’Appello di Bari e notificato a questo Ente, a mezzo raccomandata a.r. in data 07-08/02/2013 n. 3482, i sigg.ri Cosimo Paradiso e Maria Paradiso, tramite gli avv.ti Giuseppe Macchione e Gennaro Notarnicola, hanno ricorso contro il comune di Conversano, affinché l’Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della opposizione, provvedesse a:

- *“Porre nel nulla e dichiarare inefficace la determinazione dell’indennità provvisoria così come operata nel decreto di esproprio n.681 in data 18.12.2012, notificato agli odierni ricorrenti l’8.01.2013, offerta dal Comune di Conversano a fronte dell’esproprio dei suoli indicati in narrativa;*
- *Determinare la giusta e congrua indennità di esproprio spettante ai ricorrenti, relativamente ai suoli predetti, in misura pari ad € 370.000,00= o a quell’altra anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia;*
- *Condannare l’Amministrazione resistente, occorrendo in solido con i beneficiari dell’espropriazione, come sopra specificati, al pagamento della somma di cui al capo che precede, oltre interessi ex art.20, co.6, T.U. Espropri dal 16.1.2013 sino al soddisfo, corrispondendo l’importo così dovuto per  $\frac{3}{4}$  in favore di Cosimo Paradiso e per  $\frac{1}{4}$  in favore di Maria Paradiso;*
- *Ordinare all’Amministrazione resistente di depositare tutte le somme così determinate (detratte quelle eventualmente già messe a disposizione dei ricorrenti) presso la Cassa Depositi e Prestiti;*
- *Condannare l’Amministrazione resistente, occorrendo in solido con i beneficiari dell’espropriazione, come sopra specificati, alla rifusione delle spese di lite”.*

n) con deliberazione n.70 del 16.04.2013 la Giunta ha deliberato di costituirsi in giudizio nominando, a tal fine, l’Avv. Giacomo Sgobba.

o) con Determinazione n. 222 del 18.02.2015, il Direttore dell’Area Urbanistica, disponeva il pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate – Bari - mediante modelli F 23 tramite il Tesoriere Comunale, della tassa di registro e dei diritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari per la registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di esproprio.

p) con Determinazione n. 223 del 18.02.2015, il Direttore dell’Area Urbanistica,

- dava atto del rifiuto dell’indennità di esproprio
- dava atto che l’Impresa Montalbò Pasquale, assegnataria delle relative aree, ha versato il costo dell’esproprio per le aree in oggetto, giusta verifica di accertamento in entrata al Cap.791 con reversale n.1065/2012.
- disponeva il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti - in favore dei sigg.ri D’Alessandro Angela, Paradiso Cosimo e Paradiso Maria delle somme di seguito descritte quale indennità di esproprio relative alla espropriazione di zona di terreno interessata dal piano in argomento:
  - foglio 52 particella 665 sup. .mq.692 Indennità €.31.140,00
  - Foglio 52 particella 664 sup. mq.357 Indennità €.16.065,00
  - Foglio 52 particella 412 sup. mq.1.049 Indennità €.47.205,00

q) In data 27/04/2015 veniva registrato presso l’agenzia delle entrate di Bari il decreto di esproprio n. 681

del 18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015 al n. 3613, e successivamente trascritto e volturato in data 13/05/2015 ai numeri 19088/15088

r) In data 14/10/2016 pervenivano dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio territoriale di Bari n. 3 comunicazione di avvenuto deposito definitivo n. 1256576, 1256580, 1256581 delle somme relative all'indennità di cui sopra

DATO ATTO che, stante il contenzioso in atto, non si è proceduto allo svincolo delle somme depositate presso Cassa Depositi e Prestiti a far data 14/10/2016

CONSIDERATO che il suddetto giudizio si è concluso con l'Ordinanza n. 1128/2018 della Corte di Appello di Bari depositata in Cancelleria il 27.02.2018. R.G. 180/2013, con la quale il Giudice adito, pronunciando definitivamente sull'opposizione alla stima indicata dal Comune, ha così provveduto: *“Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di Pasquale Montalbò e della società Nuovi Spazi Casa s.c.r.l., condannando i ricorrenti al pagamento delle relative spese processuali che liquida, per ciascuno dei suddetti convenuti, in Euro 6.780 per compenso, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA; determina l'indennità di esproprio relativa all' area dedotta in giudizio in € 316.168,60, di cui 237.126,45 di pertinenza di Cosimo Paradiso (pari a 9/12 dell'intero), 79.042,15 (pari ai restanti 3/12) di pertinenza di Maria Paradiso, oltre interessi legali dal 18.12.2012 al soddisfo; ordina al Comune di Conversano di depositare le somme come innanzi indicate (detratte quelle già eventualmente depositate) oltre a interessi legali dal 18.12.2012 al saldo, presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dei ricorrenti Cosimo e Maria Paradiso; condanna il Comune di Conversano al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali determinate in € 550 per esborsi, 19.160 per compenso, oltre a quanto anticipato quale compenso ai ctu, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”.*

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N. 33 del 15/05/18 ad oggetto *“Giudizio Comune di Conversano c/ Sig. Paradiso Cosimo e Sig.ra Paradiso Maria conclusosi con Ordinanza n. 1128/2018 della Corte di Appello di Bari depositata in Cancelleria il 27.02.2018. R.G. 180/2013. Conferimento incarico Avv. Nino Sebastiano Matassa. Determinazioni.”*

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N. 38 del 25/05/18 con la quale, preso atto del parere a firma dell'Avv. Nino Sebastiano Matassa, trasmesso all'Ente con nota pec in data 15.05.2018, acclarato al protocollo generale al n. 14719 in data 18.05.2018, si deliberava di NON RICORRERE IN CASSAZIONE avverso l'Ordinanza n. 1128/2018 della Corte di Appello di Bari datata 27.02.2018 e depositata in Cancelleria il 15.03.2018 resa nel giudizio Comune di Conversano c/ Sigg.ri Paradiso Cosimo e Paradiso Maria R.G. 180/2013 e si demandava al Direttore dell'Area Urbanistica gli adempimenti connessi e conseguenti.

DATO ATTO che con nota prot n. 15192 del 23/05/2018 il Direttore dell'Area COMUNICAVA all'impresa individuale MONTALBO' PASQUALE, nella persona dell'Avv. Nicola MILILLO e la Dott.ssa Giannini Vittoria Presidente della Coop. NUOVI SPAZI CASA, nella persona dell'Avv. VITO ANTONIO GIANNINI:

- che con ordinanza n. 1128/2018, notificata al Comune in data 3 aprile 2018, la Corte di Appello di Bari ha determinato l'indennità di esproprio dovuta ai sigg.ri Paradiso in € 316.168,60, oltre interessi legali e spese legali.
- che la convenzione prot. 7890/2012 sottoscritta ai fini della esecuzione del PIRP obbliga i soggetti attuatori a versare al Comune non solo l'indennità di esproprio offerta ai soggetti espropriati ma anche a rimborsare al Comune l'eventuale conguaglio tra la somma stimata per l'acquisizione degli immobili e la somma che sarà effettivamente versata e conclusione della procedura espropriativa, ivi compresi tutti gli oneri economici accessori, interessi, spese legali derivanti dai giudizi instaurati contro il Comune (art. 1, lett.f e g).
- che l'Amministrazione, giusta Deliberazione del commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 38 del 23/05/2018, non ravvisa i presupposti per RICORRERE dinanzi alla Cassazione, per le motivazioni espresse nell'allegato parere alla Deliberazione n. 38 del 23/05/2018, pubblicato al n. 950 dell'Albo Pretorio dell'Ente.
- che, in quanto soggetti tenuti al pagamento della indennità e al rimborso delle spese legali, potreste richiedere che il Comune proceda al ricorso in Cassazione; ma in tal caso dovrete formulare motivata istanza dichiarando contestualmente l'accollo diretto e anticipato di tutte le spese del ricorso in Cassazione

e il nome del professionista da officiare; tale istanza dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 5 giorni dalla presente, stante l'imminente scadenza dei termini di notifica dell'eventuale ricorso.

e pertanto invitava i soggetti attuatori a versare le somme stabilite dalla citata ordinanza della Corte di Appello presso la tesoreria comunale entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione, avvenuta a mezzo PEC in data 23/05/2018

PRESO ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell'Avv. VITO ANTONIO GIANNINI per conto della Dott.ssa Giannini Vittoria Presidente della Coop. NUOVI SPAZI CASA, agli atti dell'ENTE al prot. n. 16161 del 04/06/2018

PRESO ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell'Avv. Nicola MILILLO e dell'imprenditore MONTALBO' PASQUALE, agli atti dell'ENTE al prot. n. 16821 del 11/06/2018

RITENUTO pertanto necessario, alla luce dei riscontri degli assegnatari sopra richiamati, procedere

- a. alla restituzione delle seguenti aree: foglio 52 particella 664, 665 e 412 ai sig. D'Alessandro Angela, Paradiso Cosimo e Paradiso Maria, oggetto di Decreto di esproprio n. 681 del 18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015, registrato in data 27/04/2015 presso l'agenzia delle entrate di Bari al n. 3613, e successivamente trascritto e volturato in data 13/05/2015 ai numeri 19088/15088
- b. allo stralcio dal P. I. R. P. delle medesime aree, individuate al foglio 52 particella 664, 665 e 412 ed alla rimodulazione del progetto planivolumetrico
- c. alla restituzione delle somme anticipata dai soggetti attuatori giusta convenzione prot. 7890/2012 sottoscritta con l'impresa individuale MONTALBO' PASQUALE e la Coop. NUOVI SPAZI CASA, per il mancato utilizzo della volumetria consentita

PRESO ATTO del certificato di morte prot. n. 18663 del 28/06/2018 attestante il decesso della sig.ra D'ALESSANDRO Angelantonia, nata il 07/09/1921 a Conversano e morta il 28/15/2014

VISTI:

- gli atti richiamati nelle premesse;
- la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241
- la vigente Legge 15 maggio 1997, n.127
- il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
- la vigente Legge Regionale 11 maggio 2001, n.13
- il vigente D.P.R. 8 giugno 2001, n.327
- la vigente Legge Regionale 22 febbraio 2005, n.3

#### DECRETA

1. le premesse formano parte integrali e sostanziali del presente provvedimento
2. di PRENDERE ATTO che l'Amministrazione, giusta Deliberazione del commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 38 del 23/05/2018, non ravvisa i presupposti per RICORRERE dinanzi alla Cassazione, per le motivazioni espresse nell'allegato parere alla Deliberazione n. 38 del 23/05/2018, pubblicato al n. 950 dell'Albo Pretorio dell'Ente
3. di PRENDERE ATTO della nota prot n. 15192 del 23/05/2018 con la quale il Direttore dell'Area Urbanistica chiedeva ai soggetti attuatori, giusta convenzione prot. 7890/2012 sottoscritta ai fini della esecuzione del PIRP, il versamento delle somme stabilite con ordinanza della Corte di Appello di Bari n.1128/2018, notificata al Comune in data 3 aprile 2018, presso la tesoreria comunale
4. di PRENDERE ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell'Avv. VITO ANTONIO GIANNINI per conto della Dott.ssa Giannini Vittoria Presidente della Coop. NUOVI SPAZI CASA, agli atti dell'ENTE al prot. n. 16161 del 04/06/2018
5. di PRENDERE ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell'Avv. Nicola MILILLO e dell'imprenditore MONTALBO' PASQUALE, agli atti dell'ENTE al prot. n. 16821 del 11/06/2018
6. di CONFERMARE lo stato di consistenza delle aree in argomento quale "terreno attualmente incolto" ad oggi non interessate da Lavori nell'ambito del P.I.R.P.
7. di REVOCARE, in autotutela, ex art. 21-nonies della Legge 241/1990, il Decreto di Esproprio n. 681 del 18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015, registrato in data 27/04/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 3613, e successivamente trascritto e volturato in data 13/05/2015 ai numeri 19088/15088

8. di **PRENDERE ATTO** che a seguito della revoca del Decreto di Esproprio n. 681 del 18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015 viene meno il titolo di appartenenza delle Aree espropriate al Comune di Conversano e si ripristina l'originario diritto di proprietà del privato cittadino
9. di **RESTITUIRE** le seguenti aree:
  - foglio 52 particella 665 sup. .mq.692
  - Foglio 52 particella 664 sup. mq.357
  - Foglio 52 particella 412 sup. mq.1.049alle seguenti ditte catastali:
  - Paradiso Cosimo nato a Conversano il 05/06/1952 (c.f. PRDCSM52H05C975L) - Proprietà per ½
  - Paradiso Maria nata a Conversano il 02/03/1949 (c.f. PRDMRA49C42C975S) - Proprietà per ½
10. di **DARE ATTO** che il passaggio del diritto di proprietà avverrà sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito
11. di **TRASCRIVERE** il presente decreto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali, pubblicato nei termini di legge sul B.U.R.P. e notificato ai sig.
  - Paradiso Cosimo nato a Conversano il 05/06/1952 c.f. PRDCSM52H05C975L  
Residente in Conversano, via Ottorino Respighi, 6
  - Paradiso Maria nata a Conversano il 02/03/1949 c.f. PRDMRA49C42C975S  
Residente in Conversano, via Paolo Antonio di Tarsia, 95
12. di **REGISTRARE** il presente Decreto in base alla normativa del D. Lgs. N. 23 del 14/03/2011, art. 10 e risoluzione dell'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa n. 68/E del 03/07/2014 con i benefici fiscali disposti dall'art.32 del D.P.R.29/9/1973, n.601 e D.P.R. 26/4/1986, n.131, art.1 trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
13. di **ESENTARE** il presente Decreto dall'imposta di bollo, giusta Legge 21/11/1967, n.1149 e Legge 22/10/1972, n.642

*Conversano, li 28/06/2018*

Il Direttore Area Urbanistica

Ing. Michele Maurantonio